

**INCARICO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA CORPORATE**

Tra le Parti

Denominazione/Ragione sociale \_\_\_\_\_;  
Codice fiscale \_\_\_\_\_; Partita IVA \_\_\_\_\_;  
Iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_  
(CAP \_\_\_\_\_ - Provincia di \_\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_; Numero di telefono \_\_\_\_\_;  
PEC \_\_\_\_\_; email \_\_\_\_\_; in persona del Sig. / Sig.ra  
\_\_\_\_\_ (nome e cognome), nato/a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (CAP \_\_\_\_\_ - Provincia di \_\_\_\_\_), in via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, Documento di  
Identità (indicare il Tipo) \_\_\_\_\_, n. (documento) \_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (data  
di rilascio), con scadenza il \_\_\_\_\_ (data scadenza), nella propria qualità di Legale Rappresentante della Società (di seguito, per brevità, anche il  
"Cliente");

e

Kiron Partner S.p.A., con sede legale in Rozzano (20089 - MI), Via Monte Bianco n. 60/A, R.E.A. di Milano n. 1263692, Partita IVA n. 11346070151 (di seguito, per brevità, anche "Kiron" o il "Mediatore creditizio"), regolarmente iscritta all'Elenco dei Mediatori Creditizi presso l' Organismo Agenti e Mediatori (OAM) al n. M39 (Iscrizione verificabile all'indirizzo: [www.organismo-am.it/elenco-mediatori-creditizi](http://www.organismo-am.it/elenco-mediatori-creditizi)) ed iscritta nella sezione E dei registri IVASS (RUI) con n. E000228451, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*,

(singolarmente indicati anche come "Parte" ovvero come il "Cliente" e "Kiron/Mediatore Creditizio", e collettivamente indicati come "Parti")

**premesso che:**

1. **Kiron Partner S.p.A.** opera quale Mediatore **Creditizio** così come definito all'art. 128-sexies, comma 1 del d.lgs. n. 385/1993 (TUB) il quale prevede che "È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma". **Kiron**, nello svolgimento della propria attività verifica ed assicura, attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori (di cui si avvale per il contatto con il pubblico per lo svolgimento della propria attività di mediazione creditizia), rispettino le norme loro applicabili e possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente;
2. l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di Mediatore Creditizio è riservata ai soggetti, quale Kiron, in possesso dei requisiti specificati all'art. 128-sexies TUB e ai loro collaboratori;
3. **Kiron** per lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia si rivolge a primarie banche e/o intermediari finanziari ex art. 106 del TUB – (nel prosieguo definiti anche "Società Eroganti") previa valutazione di ogni singola posizione, nonché nel rispetto delle prescrizioni di legge circa la dovuta garanzia di professionalità ed indipendenza previste per la figura del **Mediatore Creditizio**;
4. il Cliente ha interesse a ricercare presso una banca o un intermediario finanziario, legalmente autorizzati ai sensi del TUB ad erogare credito sotto qualsiasi forma, un finanziamento adeguato e conforme alle proprie esigenze, caratteristiche e necessità, secondo le modalità indicate nel successivo art. 3 del presente Contratto ed a tal fine intende avvalersi della attività di mediazione creditizia svolta da Kiron;
5. il Cliente può individuare l'elenco completo delle banche e/o intermediari finanziari convenzionati con Kiron nella sezione "trasparenza" del sito internet ufficiale del Mediatore Creditizio, consultabile al seguente link <https://www.kiron.it/it/trasparenza/banche-partner>. Il Cliente prende atto e riconosce che le attività di mediazione creditizia di Kiron possono essere svolte sia in regime di convenzione con le banche e/o intermediari Finanziari indicate nell'elenco accessibile tramite il predetto link, sia con banche e/o intermediari finanziari non convenzionati;
6. il Cliente riconosce e prende atto che l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'avvenuta identificazione del medesimo Cliente, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito il "Decreto antiriciclaggio"). Al momento della sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso, il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarlo sono tenuti/e a fornire a Kiron i propri dati identificativi, le informazioni ed i dati richiesti da Kiron, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento *pro tempore* vigente al fine di consentire a Kiron di adempiere agli obblighi di adeguata verificata di cui al Decreto antiriciclaggio in relazione alla peculiare attività di mediazione creditizia svolta;
7. il Cliente prende atto che le attività di mediazione creditizia oggetto del presente Contratto non comportano alcuna garanzia e/o certezza in relazione i) alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto dal Cliente, attività che rimane di pertinenza e competenza esclusiva della Società Erogante e solo individuata e proposta da Kiron al Cliente, ii) ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e iii) all'entità delle spese di istruttoria applicate dalle banche o dagli intermediari finanziari individuati. Il Cliente prende atto e riconosce che le condizioni per la definizione del finanziamento (ivi compresa la fase di c.d. valutazione del merito creditizio del Cliente) sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari individuati/proposti da Kiron nello svolgimento della propria attività di mediazione creditizia e che, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile a Kiron sotto detti profili;

8. corrisponde all'interesse di entrambe le Parti definire nel presente Contratto di mediazione creditizia (di seguito, per brevità, anche il "Contratto") i reciproci rapporti e i corrispondenti diritti e obblighi. Kiron è in possesso di tutti i requisiti, dei mezzi, dell'esperienza, dell'organizzazione e struttura necessaria prevista per svolgere l'attività di mediazione creditizia ed è interessato a svolgere l'attività di mediazione creditizia a favore del Cliente;
9. ai fini del presente Contratto, le Parti dichiarano e prendono atto che le attività di mediazione creditizia non saranno svolte nei confronti di soggetti "consumatori" (come definiti nel Codice del Consumo, ossia all'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. N. 206 del 2005 e ss.mm.ii., e dall'art. 121 del TUB e ss.mm.ii.), e riconoscono che il Cliente non rientra nel novero dei "consumatori", intendendosi per tali "una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

#### **Art. 1 - Premesse**

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di mediazione creditizia e delle pattuizioni nello stesso contenute.

#### **Art. 2 - Oggetto e conclusione dell'incarico**

Il presente incarico è conferito dal Cliente a Kiron ai sensi dell'art. 1754 c.c. e della normativa in materia di mediazione creditizia, senza rappresentanza, ed ha, nello specifico, per oggetto la messa in relazione di banche e/o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con il Cliente e potenzialmente disposte/i a concedere ed erogare a quest'ultimo il finanziamento, avente le caratteristiche di seguito precisate, nonché ad assistere ed agevolare il Cliente nella negoziazione intercorrente direttamente tra questi e le Società Eroganti.

- Tipologia/Forma di Finanziamento richiesto: \_\_\_\_\_;
- Scopo del Finanziamento/Dettagli del finanziamento: \_\_\_\_\_;
- Capitale massimo da richiedere: euro \_\_\_\_\_;
- Durata massima del Finanziamento: \_\_\_\_\_;
- Garanzie di soggetti terzi (presenti e/o assenti): \_\_\_\_\_.

Il contratto di Finanziamento, in ogni caso, verrà concluso direttamente tra il Cliente e la banca/intermediario finanziario erogante secondo i termini, le modalità e la forma tecnica convenute direttamente tra il Cliente e l'istituto erogante individuata a seguito dell'attività di mediazione creditizia svolta da Kiron.

In particolare, l'attività di mediazione svolta da Kiron sarà principalmente sviluppata attraverso l'intervento e l'interposizione di collaboratori e/o dipendenti di cui **Kiron** si avvale nel rispetto delle prescrizioni normative *pro tempore* vigenti; l'intervento di tali collaborazioni non comporteranno alcun aggravio di spesa per il **Cliente**.

Kiron potrà assumere tutte le informazioni (inerenti il **Cliente**) ritenute utili e/o necessarie per l'espletamento dell'attività di mediazione creditizia nonché esibire la documentazione consegnata dal/inerente al Cliente alle potenziali Società Eroganti individuate e fare quant'altro ritenuto necessario ed opportuno, attività per le quali il **Cliente** conferisce fin d'ora il proprio completo assenso, rinunciando ad ogni eccezione a riguardo.

Kiron, dal momento della sottoscrizione del presente Contratto di mediazione creditizia, potrà svolgere anche per il tramite di propri collaboratori e dipendenti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- attività di consulenza relativa al fabbisogno finanziario del Cliente per l'individuazione della forma di finanziamento più idonea alle esigenze del Cliente;
- descrizione e valutazione delle tipologie/forme di finanziamenti offerte sul mercato da banche e/o intermediari finanziari (convenzionati e non);
- individuazione e presentazione al Cliente delle potenziali Società eroganti interessate a concludere l'operazione;
- assistenza nelle relazioni e messa in contatto del Cliente con le Società eroganti individuate potenzialmente interessate a concludere l'operazione di finanziamento;
- raccolta della documentazione e svolgimento delle verifiche previste per legge.

#### **Art. 3 - Assenza di rappresentanza – Obblighi di Kiron**

Il presente incarico si intende conferito senza attribuzione a Kiron del potere di rappresentanza. Kiron non potrà quindi rendere o accettare dichiarazioni, o comunque compiere atti, che impegnino il Cliente nei confronti delle banche o altri intermediari finanziari individuate e potenzialmente interessate a concludere l'operazione di finanziamento voluta dal Cliente.

Nell'espletamento delle proprie attività di mediazione creditizia, Kiron dovrà:

- a) conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- b) rispettare il segreto professionale;
- c) compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente ed alla entità del finanziamento richiesto;
- d) rispettare tutte le normative di settore avendo particolare riguardo alla legge 108/96 e successive modifiche ed integrazioni, cosiddetta Legge Antiusura;
- e) provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di anticiclaggio, ossia adempiere agli obblighi di adeguata verifica incombenti ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii. e ciò in relazione alla attività di mediazione creditizia svolta.

Il Cliente prende sin d'ora atto della clausola di esonero di responsabilità di Kiron di cui al successivo Articolo 8 del presente Contratto.

#### **Art. 4 – Obblighi del Cliente e garanzie**

Il Cliente è tenuto e si impegna a fornire a Kiron tutta la documentazione richiesta dal Mediatore Creditizio in relazione all'operazione finanziaria richiesta nonché necessaria a Kiron per svolgere compiutamente l'adeguata verifica del Cliente ai sensi del d.lgs. n. 231/2007.

Il Cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentiche, veritiere, complete ed aggiornate. Il Cliente si impegna a consegnare a Kiron tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia di cui al presente Contratto, manlevando e tenendo indenne Kiron sin da ora da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata.

In particolare, il Cliente si impegna altresì a consegnare al Mediatore Creditizio, entro quindici (15) giorni dalla data di richieste avanzata da Kiron al Cliente (anche – eventualmente - sulla scorta delle liste di dati/documenti richiesti dalle Società Eroganti), copia della propria documentazione patrimoniale e reddituale, nonché a comunicare e consegnare tutti i dati, le informazioni e la documentazione (i c.d. "Dati") che il Mediatore creditizio riterrà necessari per la gestione e l'istruttoria corretta della pratica di mediazione creditizia (quale, ad esempio, la documentazione comprovante la tipologia di attività esercitata, la capacità reddituale e la capacità di rimborso del Finanziamento che potrebbe essere eventualmente erogato dalla Società Erogante). Il Cliente dichiara sin da ora che i dati comunicati e/o consegnati al Mediatore creditizio su richiesta di quest'ultimo sono anch'essi veritieri, corretti, completi e manleva Kiron da qualsiasi azione, domanda o richiesta che possa essere avanzata nei confronti del Mediatore Creditizio stesso a causa della errata, falsa o incompleta fornitura degli stessi. Tali Dati possono essere richiesti e valutati da Kiron, laddove ritenuto necessario in base alle procedure interne adottate del Mediatore Creditizio, anche al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio gravanti in capo a Kiron.

Le informazioni, i documenti e i Dati sopra citate/i costituiscono anche parte integrante della manifestazione di interesse eventualmente inoltrata, su richiesta del Cliente, da parte di Kiron alla Società erogante prescelta dal Cliente a seguito delle attività di mediazione creditizia svolte da Kiron.

Resta tuttavia inteso che la Società Erogante provvederà autonomamente a identificare il Cliente ed a verificare l'attendibilità di ogni informazione fornita per quanto attiene lo svolgimento delle attività di propria e stretta competenza, necessarie ed indispensabili per consentire alla Società Erogante stessa di valutare e deliberare la concessione ed erogazione del credito richiesto.

Il Cliente:

a) \_\_\_\_\_ (da completare, se del caso, con una X) dichiara espressamente di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non aver sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante) nelle Banche Dati a cui hanno accesso le Società eroganti, di non aver subito protesti, di non aver procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche giudiziali e legali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare ovvero di non aver segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private e procedure esecutive in corso;

b) \_\_\_\_\_ (da completare, se del caso, con una X) dichiara che sussistono le seguenti situazioni pregiudizievoli:

Qualora, successivamente alla conclusione del presente Contratto e per tutto il periodo di efficacia dello stesso, il Cliente dovesse subire protesti, procedimenti penali, procedure esecutive o ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare, è obbligato a farne dichiarazione immediata e dettagliata a Kiron. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a Kiron anche ogni variazione della sua situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

Il Cliente dichiara di non aver incaricato altri mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, o comunque altri terzi a qualunque titolo di contattare banche o intermediari finanziari a suo nome o per suo conto in relazione all'oggetto del presente Contratto, qualora il presente incarico sia conferito in esclusiva.

#### **Art. 5 - Obblighi del Mediatore Creditizio**

Nell'esecuzione dell'incarico, Kiron deve compiere l'attività pre-istruttoria adeguandola al profilo economico del **Cliente** ed all'entità del Finanziamento richiesto; deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere l'attività di mediazione creditizia rispettando tutte le disposizioni normative in materia di i) trasparenza, ii) riservatezza (fatte salve le informazioni per le quali la legge impone un obbligo di comunicazione anche, se del caso, alle Autorità nazionali competenti), iii) protezione dei dati personali, iv) prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (d.lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii), nonché ogni altra prescrizione normativa tempo per tempo applicabile.

Kiron, come indicato nelle Premesse, si obbliga a comunicare al Cliente le banche e/o intermediari finanziari con le quali abbia stipulato una convenzione nonché a rispettare gli obblighi prescritti dalle Disposizioni di trasparenza di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e ss.mm.ii. e, in particolare, a comunicare alla banca e/o intermediario finanziario erogante il costo complessivo dell'attività di mediazione creditizia in tempo utile affinché quest'ultima/o possa includerlo nel calcolo dell'indicatore di costo.

Kiron è tenuto a consegnare al Cliente, in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il Cliente sia vincolato ad una offerta con la Società Erogante, il Foglio informativo ed un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "Legge antiusura") nonché deve acquisire dal Cliente l'attestazione circa l'avvenuta consegna della documentazione di trasparenza predisposta dalla Società Erogante.

**Art. 6 - Condizioni del Contratto e provvigione del Mediatore Creditizio**

1. Il presente Contratto avrà una durata di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data del suo perfezionamento. Alla scadenza, il Contratto si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da alcuna delle Parti. È, pertanto, escluso ogni tipo di rinnovo tacito, fatto salvo il prolungarsi dell'istruttoria del Finanziamento ricercato dal Cliente oltre i 12 (dodici) mesi a causa di particolari criticità della pratica e/o ritardi imputabili alla banca e/o intermediario finanziario erogante, comunque non imputabili a Kiron la quale si impegna, in ogni caso, a darne tempestiva comunicazione al Cliente.

2. Provvigione pattuita per la mediazione creditizia: il Cliente, contestualmente alla stipula del Finanziamento direttamente con la banca e/o intermediario finanziario individuati e con cui è stato messo in contatto a seguito delle attività di mediazione creditizia svolte da Kiron, sarà tenuto a versare a Kiron una provvigione di Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00). La medesima provvigione, sarà dovuta anche nel caso in cui il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore rispetto a quello richiesto e/o a condizioni e/o in forme diverse da quelle indicate al precedente art. 2 del presente Contratto; la provvigione sarà comunque dovuta nell'ipotesi in cui si verifica: i) rinuncia al finanziamento da parte del Cliente successivamente all'approvazione da parte della Società erogante; ii) una errata informazione resa a Kiron circa le garanzie reali e personali offerte dal Cliente; iii) una omissione e/o incompletezza delle informazioni rese dal Cliente sull'esistenza di protesti, ipoteche, segnalazioni nella Centrale Rischi, procedure esecutive o concorsuali; iv) la consegna da parte del Cliente a Kiron di documentazione falsa e/o contraffatta; v) la violazione dell'eventuale patto di esclusiva di cui al successivo articolo 7.

**Art. 7 - Esclusività ed irrevocabilità dell'incarico di mediazione creditizia**

1. Il presente incarico viene conferito in forma:

Esclusiva ed irrevocabile: il Cliente, pertanto, per tutta la durata dell'incarico indicata all'art. 6 che precede del presente Contratto non potrà per alcun motivo conferire analogo incarico di mediazione creditizia ad altro soggetto, ovvero, operare in proprio o con altri operatori anche non professionali per l'ottenimento del domandato Finanziamento.

In via di controprestazione e a bilanciamento dell'esclusiva, Kiron:

a) impegnerà la propria organizzazione professionale nei termini pattuiti, assumendo a suo carico ogni onere della detta organizzazione.

b) presterà assistenza al Cliente fino alla fase conclusiva del Finanziamento con il Soggetto Erogante, esclusa la conclusione del contratto di credito

Non esclusiva e revocabile: in questa ipotesi Kiron non assumerà gli obblighi di cui alle precedenti lettere a) e b).

**Art. 8 - Esonero di responsabilità di Kiron**

Il **Cliente** prende atto e riconosce che le attività di mediazione creditizia oggetto del presente Contratto non comportano alcuna garanzia in relazione alla concreta concessione ed erogazione del Finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione della richiesta di Finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione praticate dalle banche e/o intermediari finanziari eroganti. Il **Cliente** prende atto e riconosce che le trattative e le condizioni per la definizione del Finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e/o degli intermediari finanziari eroganti, solo individuati/proposti da Kiron al Cliente a seguito dello svolgimento della propria attività di mediazione creditizia e che, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile a **Kiron** i) per la mancata concessione ed erogazione del Finanziamento e/o ii) per l'eventuale variazione delle condizioni finanziarie nel concreto offerte dal Soggetto Erogante al Cliente e/o iii) per le eventuali variazioni delle garanzie richieste dal Soggetto Erogante.

Il **Cliente** prende altresì atto ed accetta che qualora il Finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, **Kiron** non sarà tenuta a comunicare al **Cliente**, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego deliberato dal Soggetto Erogante, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione direttamente a carico della banca e/o intermediario finanziario nei confronti del Cliente. Il **Cliente** prende altresì atto che **Kiron** in quanto soggetto che non può essere legato alla banca e/o intermediario finanziario erogante da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, è e resta estraneo ai rapporti che verranno intrattenuti tra il richiedente stesso e la predetta banca e/o intermediario finanziario erogante e non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili ai Soggetti Eroganti stessi, anche nell'ipotesi di sospensione o interruzione nell'erogazione del Finanziamento richiesto ed oggetto del presente Contratto di mediazione creditizia con Kiron. In caso di deliberazione negativa da parte della banca e/o intermediario finanziario erogante, **Kiron** avrà diritto di formulare la richiesta di Finanziamento ad altre e diverse banche e/o intermediari finanziari (convenzionati e non), salvo che non siano frattanto decorsi i termini di durata del presente Contratto di mediazione creditizia.

**Art. 9 - Modifiche al Contratto**

Qualsiasi modifica o integrazione del presente Contratto potrà farsi di comune accordo tra le Parti e soltanto per iscritto.

**Art. 10 - Clausola risolutiva espressa**

Il presente Contratto si intenderà immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., all'atto del ricevimento da parte del Cliente della comunicazione trasmessa da Kiron mediante raccomandata a.r./pec, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) inadempimento del Cliente di un qualunque obbligo di cui agli artt. 2, 4, 7 e 11 del presente Contratto;
- b) il Cliente venga assoggettato a procedure concorsuali e/o procedure equipollenti, ivi inclusa l'amministrazione controllata e/o altra procedura extra-giudiziale equipollente;
- c) la documentazione fornita dal Cliente sia in tutto o in parte stata contraffatta od alterata.

**Art. 11 - Riservatezza, Antiriciclaggio e Privacy**

Kiron, quale mediatore creditizio, è soggetto obbligato all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del d.lgs. 231/2007, obblighi che saranno adempiuti nel rispetto della predetta normativa di settore in fase di accensione del rapporto di mediazione creditizia di cui è oggetto il presente Contratto. Tutta la documentazione, Dati e informazioni raccolte/i verrà prontamente trasmessa da Kiron alla banca/intermediario finanziario erogante al fine di consentire anche a questi ultimi di effettuare l'istruttoria circa l'apertura o meno del rapporto continuativo con il Cliente richiedente il credito e/o l'erogazione del finanziamento.

Il **Cliente** dichiara di avere preso atto dell'obbligo di **Kiron (in attuazione del presente Contratto)** di rispettare la legge e di assolvere agli adempimenti imposti dalla normativa sull'antiriciclaggio circa l'adeguata verifica, l'identificazione, la registrazione/conservazione e il riscontro delle informazioni/Dati/documenti relative/i al **Cliente**, nonché in merito alla comunicazione dei Dati/documenti/informazioni medesimi alla banca e/o intermediario finanziario erogante con il quale metterà in contatto il **Cliente** stesso.

Kiron si impegna a comunicare tempestivamente alla banca e/o Intermediario finanziario erogante eventuali comportamenti anomali riscontrati in fase di identificazione della clientela.

Il **Cliente** dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa consegnata ai sensi degli articoli 13 del Regolamento UE 2016/679 e di avere avuto conoscenza dei diritti in essa previsti a tutela della propria privacy.

Kiron, i suoi collaboratori e i suoi dipendenti si impegnano a trattare con la massima riservatezza e nelle forme di legge tutte le notizie, i dati e le informazioni del Cliente di cui siano venuti a conoscenza durante l'espletamento del presente incarico di mediazione creditizia.

**Art. 12 - Inadempimenti contrattuali**

1. Le Parti sono obbligate a dare esecuzione al presente Contratto di mediazione creditizia secondo correttezza e buona fede contrattuale. Eventuali inadempimenti dell'una o dell'altra Parte saranno sanzionati secondo le comuni regole del Codice Civile e delle eventuali Leggi speciali tempo per tempo vigenti.

**Art. 13 - Legge applicabile, procedura di presentazione di reclami e Foro competente in via esclusiva**

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

2. Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi: (i) nominativo/denominazione del Cliente; (ii) recapiti del Cliente; (iii) data e numero del contratto di mediazione creditizia; (iv) motivazione del reclamo; (v) richiesta nei confronti di Kiron.

I reclami devono essere tassativamente trasmessi a mezzo:

- lettera a/r: Kiron Partner s.p.a. - Rozzano (MI), Via Monte Bianco n. 60/A;

- e-mail, all'indirizzo [ufficio.reclami@kiron.it](mailto:ufficio.reclami@kiron.it);

- pec, all'indirizzo: [kiron@pec.kiron.it](mailto:kiron@pec.kiron.it).

Il reclamo deve essere presentato dal diretto interessato, ovvero da soggetto munito di apposita delega, e deve contenere la descrizione dei motivi di insoddisfazione e ogni informazione/documentazione utile o necessaria per la completa disamina dello stesso. Kiron provvede a dare risposta al Cliente entro il termine massimo di 60 giorni, come previsto nelle Disposizioni di Trasparenza di Banca d'Italia. Il termine decorre dalla data di ricezione del reclamo.

3. Nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della gestione del reclamo e/o del riscontro ricevuto da Kiron, lo stesso potrà rivolgersi ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie, ed in particolare al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, o presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. Si precisa che, come chiarito dalla comunicazione OAM n. 27/2020, non è possibile proporre ricorso all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) per risolvere controversie sorte con il mediatore creditizio. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).

4. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

**Art. 14 – Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi che, in caso di successiva variazione, dovranno essere da ciascuna Parte tempestivamente comunicati all'altra:

a) per il Cliente:

b) per il Mediatore Creditizio Kiron: [kiron@pec.kiron.it](mailto:kiron@pec.kiron.it)

**SOTTOSCRIZIONE DELL'INCARICO**

---

(luogo e data)

---

(firma del Cliente)

Il **Cliente** dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente Contratto di mediazione creditizia, ha ricevuto e preso visione della copia cartacea dell'informativa Privacy, del Foglio Informativo relativo servizio di mediazione creditizia offerto da Kiron, documenti tutti liberamente disponibili ed accessibili per il **Cliente** anche sulla *homepage* del sito ufficiale di Kiron Partner S.p.A. ([www.kiron.it](http://www.kiron.it)) nella Sezione Normativa sia per i documenti inerenti la Trasparenza sia per l'Informativa Privacy e/o nei locali del **Mediatore Creditizio** aperti al pubblico. Fermo quanto precede, il **Cliente** dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente Contratto di mediazione creditizia, è stato informato da Kiron in ordine al fatto che la consegna della copia completa del presente Contratto non impegna le Parti alla stipula dello stesso Contratto.

---

(luogo e data)

---

(firma del Cliente)

Il Cliente dichiara di aver letto, compreso e di accettare integralmente tutte le condizioni contrattuali sopra riportate (ivi compreso quanto indicato nelle Premesse) relative al contratto di mediazione creditizia tra il Cliente stesso e Kiron.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(firma del Cliente)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. il Cliente dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: 2. Oggetto e conclusione dell'incarico; 4. Obblighi del Cliente e garanzie; 6. Condizioni del Contratto e provvigione del Mediatore Creditizio; 7. Esclusività ed irrevocabilità dell'incarico di mediazione creditizia; 8. Esonero di responsabilità di Kiron; 10. Clausola risolutiva espressa; 13. Legge applicabile, procedure di reclami e Foro competente in via esclusiva

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(firma del Cliente)

**IDENTIFICAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

Il sottoscritto in qualità di Collaboratore incaricato di Kiron dichiara di aver proceduto alla identificazione personale del Cliente e di aver assolto agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio il cui adempimento ricade sotto la propria responsabilità.

Nome ( \_\_\_\_\_ ) Cognome ( \_\_\_\_\_ ) Codice collaboratore ( \_\_\_\_\_ )

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma Collaboratore \_\_\_\_\_

Il Cliente è consapevole che l'eventuale corrispettivo da corrispondere ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, è dovuto esclusivamente a Kiron Partner S.p.A. Nessun altro compenso è dovuto, a nessun titolo, a favore di altri soggetti operanti per conto di Kiron Partner S.p.A. quali collaboratori e/o dipendenti.

Al pari il Cliente è consapevole che il pagamento del corrispettivo suddetto dovrà avvenire esclusivamente attraverso assegno non trasferibile intestato a Kiron Partner S.p.A., ovvero a mezzo bonifico bancario sul conto intestato a Kiron Partner SpA, contraddistinto dal codice IBAN IT 61 X 02008 05364 000030048812 ovvero a mezzo di carte di credito e carte di debito. Non sono ammesse modalità diverse di pagamento.

Luogo \_\_\_\_\_ ; Data \_\_\_\_\_

Firma del Cliente \_\_\_\_\_